

N°11/1982

IL BUE ARATORE

Del bue maremmano, quello che Carducci esaltò e Fattori dipinse, oggi se ne è perduto quasi il ricordo. Anche se una certa memoria, certamente dovuta al mito che si perde poi nella notte dei tempi, seguita a rimanere fra noi. Perché non si deve dimenticare che esso era venerato dagli Egizi e da altri popoli antichi i quali, appunto nel bue, credevano di ravvisare un segno della divinità. Giove ne aveva assunto le sembianze per rapire e possedere Europa; gli Ebrei, nella loro diaspora verso la terra promessa, lo avevano idolatrato nell'effigie di un vitello d'oro; e via via, da Pasifae a Dioniso, da Ercole all'omonima costellazione, esso divenne simbolo anche nella visione giovannea dell'Apocalisse; mentre gli Indiani tuttora lo privilegiano come animale sacro, perciò non commestibile, al punto da venerarlo anche nei suoi quotidiani escrementi.

Il bue, qui in Maremma, rimane nella storia della nostra terra come esempio di fedeltà a una gloriosa tradizione di lavoro e di sacrificio, e di proverbiale domestichezza. Assai più del cavallo. Nel senso cioè che laddove si diceva, a mo' di ammonimento, <<Uomo a cavallo, sepoltura aperta>>, riguardo al bove, si deve dire che il bifolco aveva con esso la più assoluta familiarità, urlandogli dietro, con i nomi più coloriti e nei momenti di maggiore incitamento allo sforzo, parole sincopate come <<arré>> (perché si arrestasse) o <<arrò>> (per spingerlo ad arrocchiare, cioè a scorciare il percorso). Né si nutrì mai timore delle sue corna se i contadini le mettevano come ornamento sugli armadi o per scaramanzia contro il malocchio; mentre il buttero ne faceva recipienti per la sua razione d'olio. Per quel che si sappia, mai si è sentito dire che un contadino sia morto scornato, così come accade spesso nelle corride. Perché il bue, qui da noi, mai è venuto meno alla sua ancestrale tradizione di docilità.

Della sua mole, della sua dolcezza nello sguardo, della sua paziente obbedienza all'uomo, sono stati forgiati detti come <<è robusto più d'un bove>> oppure <<smorghetta>>⁽¹⁾ come un giovenco>>; mentre vien nominato anche in cucina per indicare appunto un modo di cuocere un uovo <<ad occhio di bue>>.

Il bue maremmano, dunque, ha alle sue spalle tutta questa gloriosa tradizione. E se dovessimo non più considerare la fatica come castigo, ma come espiazione di colpa, si potrebbe quasi quasi azzardare l'idea secondo cui la simbiosi fra l'uomo (creatura uscita dalle mani di Dio a sua immagine e somiglianza) e il bue (divinità pagana esso stesso) non foss'altro che la conseguenza riparatrice di consacrare la terra (divinità anch'essa presso i Gentili) con il sudore di entrambi. E dar frutti: e frutti copiosi. Tanto è vero che quando il primo re etrusco, Tarconte, volle immaginare, con la più fervida fantasia, una nuova religione per la sua gente, la fece nascere dalla terra e dal lavoro. Aggiogò come prima cosa all'aratro una coppia di buoi per dissodare il suo campo, infrangendo quella serie di credenze che aveva arricchito la mitologia del bove. Ed ecco la favola: Tagete, il dio autoctono degli Etruschi, che esce dalla terra per un colpo di vomero. E fu lui che, cantando e danzando, iniziò Tarconte a quella misteriosissima religione che venne affidata alla interpretazione degli arùspici, degli àuguri e dei folgoratori. Da qui ebbe inizio l'età aurea degli Etruschi. Il bronzetto, proveniente da una città della dodecapoli tirrenica e conservato nel Museo romano di Villa Giulia, ci sa offrire un aspetto – quello sereno e non quello corrusco della guerra – di come i nostri antenati sapessero aggiungere una coppia appaiata (il <<parecchio>>⁽²⁾ si dice ancora in gergo) all'aratro che fu, insieme al bue e all'uomo, la prima macchina agricola della storia.

Poi la furia prima dei Romani poi delle orde barbariche sconvolse il nostro territorio che dovette conoscere l'incuria e l'abbandono, con pregiudizio non solo dell'economia agricola del Comune di Corneto, ma della sopravvivenza della stessa Roma che, non a caso, ci aveva riconosciuto il ruolo di granaio dell'Urbe. Tanto è vero che i Pontefici di Santa Romana Chiesa non ci pensarono due volte a correre in tempo ai ripari. Cosicché per invogliare gli abitanti a riprendere le antiche attività rurali e pastorizie, venne data ad ogni cittadino la possibilità di accogliere, qualora ne avesse interesse, superfici libere di terreno da bonificare e coltivare, al fine di risollevarlo dalla fame e dalla miseria le numerose popolazioni del Patrimonio di San Pietro. Fu allora che, nella distribuzione gratuita dei terreni, venne sancito quello che in seguito prese nome di USO CIVICO: diritto cioè di arare la terra (IUS ARANDI), di ricercare e approntare i pascoli per il bestiame (IUS PASCENDI) e di esercitare il legnatico (IUS LIGNANDI): ma anche la consapevolezza dei doveri che ciascuno assumeva verso la Comunità cornetana la quale doveva provvedere al sostentamento gratuito degli infermi, dei vecchi, dei pellegrini, delle vedove, degli orfani, e degli esposti o proietti (vale a dire i figli spurii). Mentre però i primi due diritti, cioè di arare e di pascere, esigevano il riconoscimento della qualifica di agricoltore e di pastore, per quello del legnatico bastava essere cittadino della Città di Corneto per venir ammesso nei boschi a racimolar ramaglia secca, abbandonata all'interno delle numerose Bandite.

⁽¹⁾ Emissione vocale dei vitelli quando si vedono minacciati o in pericolo.

⁽²⁾ Da paio o paro.

Alla fine del 1400, Sisto IV prescrisse che <<tanto nell'Agro Romano quanto nelle Provincie del Patrimonio e di Marittima e Campagna fosse lecito a qualunque persona di coltivare e seminare la terza parte di tutti quei latifondi che non venivano seminati dai rispettivi proprietari, facendosene proprio il raccolto>>. Tale ordinanza poi venne confermata fino al 1600, dai Papi Giulio III, Clemente VII e Alessandro VIII.

Si formarono poi le Corporazioni; e con esse, sorse la necessità di stabilire, con norme precise, i doveri attraverso la stesura di STATUTI che, secondo una memoria, <<già da qualche tempo esistevano e, quantunque siano senza data, si devono credere formati intorno al 1300>>.

Quelli più noti e più diffusi, però, risalgono al 1545. Parte di queste norme statutarie, in lingua latina, venne riportata in una memoria che il Commissario aggiunto del Commissariato degli Usi Civici in Roma, dott. Leonida Albanese, presentò al Tribunale per instaurare giudizio contro numerosi agricoltori di Tarquinia e riscattare a favore della Comunità quei diritti purtroppo dimenticati e pressoché prescritti. Correva l'anno 1934.

Sul modo d'interpretare questi STATUTI, giusto gl'interessi or dell'una or dell'altra categoria, s'azzuffarono più volte Amministratori e Amministrati; per cui venne creato, proprio qui a Corneto, un TRIBUNALE dell'ARTE AGRARIA per dirimere, fin dove possibile, tutte le questioni e le liti fra aratori, pastori, partecipanti⁽³⁾ e moscetti⁽⁴⁾, riguardo al diritto del pascolo, gratuito o meno. E i contrasti scoppiarono sempre più insanabili fra coloro che vennero definiti <<avidì terrieri non coltivatori>> e i possessori di bestiame, dal momento che si voleva dimostrare, contro la gratuità dei pascoli, il diritto riservato alla Comunità di riscuotere tasse e balzelli secondo le modalità e l'uso.

Le lotte però avevano altre radici, dal giorno in cui certi concessionari terrieri, decisamente più laboriosi e intraprendenti, accentrarono nelle proprie mani, col passar degli anni, superfici sempre maggiori (fenomeno tutt'altro che estinto anche ai nostri giorni), incorporando via via attorno al proprio fondo, quelli dei confinanti, incapaci o nolenti di sottoporsi alla fatica del lavoro e al rischio della produzione. E siccome la ricchezza ha, come suo rovescio, il potere, quegli agricoltori divennero man mano <<non lavoratori>> fino al raggiungimento dei privilegi e delle supreme cariche amministrative e politiche che fecero ben presto dimenticare, col passar delle generazioni, i singoli doveri verso la Comunità. Cossichè l'USO CIVICO decadde gradatamente e si finì con l'aggravare il popolo di tasse e con l'arricchire chi aveva ormai raggiunta la più tranquilla autonomia economica.

In questi contrasti per gli antichi diritti conculcati, prende sempre più corpo e si staglia al di sopra di così terreni interessi, il bue aratore che rimaneva il fondamento della produzione e della ricchezza; anche se sulla sua cervice gravava il pesante legno del giogo e sulla cui pelle infieriva, non senza un pizzico di crudeltà del bifolco, il chiodo della cerrata⁽⁵⁾, perché facesse affondare, con più decisione e senza sbandamenti sul terreno sodo, la lama del vomero; e a dire il vero, a tanta fatica non era disgiunto lo spasimo che il bue esternava silenziosamente attraverso il fumigar delle narici e il dilatarsi dello sguardo. Giacché l'uno e l'altro eran legati allo stesso destino di servi della gleba.

Se si pensa attentamente alla sorte di questi paria dell'agricoltura, confusi nella distesa immensa del nostro territorio, c'è veramente da comprendere appieno come la Comunità si facesse parte attiva per ricompensare tanto lavoro con i migliori pascoli che venivano scelti e approntati, oltre che protetti, con assoluta priorità e solerzia.

Quali furono le zone prescelte per garantire al bove questa specie di campi elisi? La Bandita di San Pantaleo e la zona di Monterozzi o Cuccumelleto, vale a dire quella disseminata di tumuli funerari etruschi che, fino al XIX secolo, non aveva desto l'appetito degli archeologi nostrani e d'oltralpe. Fino a quando cioè un notevole cornetano, Carlo Avvolta, nei lavori di scavo per la costruzione di una strada interna, non incappò nella prima tomba etrusca della storia, conosciuta poi come la <<Tomba del Guerriero>>, che dette la stura alla curiosità di studiosi inglesi e tedeschi, e all'interesse di eccelsi scrittori come Stendhal e Dennis.

Ma ritorniamo, dopo tante divagazioni, alle documentazioni storiche e bibliografiche riguardo al bue aratore.

Negli Statuti della Città di Corneto del 1545, riguardo ai diritti, si legge, al Cap. XXXV del Libro Quarto:

<<Stabiliamo inoltre e fermamente ordiniamo che per la cura dei lavoratori e delle bestie domate da lavoro a Corneto, ed anche di tutte le altre bestie domate, le Bandite di Cuccumelleto e di Montefocardo o di San Pantaleo, sempre s'intendano e si mantengano riservate alle dette bestie domate; nelle quali bandite possano pascolare i buoi e tutti gli altri animali domati; e la Bandita di Montefocardo s'intenda e sia cominciando dal fosso di Santa Croce, vicino a san Lazzaro, fino alla fontana di Illico, così come procede il fosso della detta fonte e si dirige verso il fosso del Malpertugio, fino alla strada per la quale si va a Canino, e poi ritorna in via retta fitto a san Lazzaro>>.

Al Cap. XXV del Libro Quinto, si legge ancora:

⁽³⁾ Possessori del bestiame minuto.

⁽⁴⁾ Nome che si dava in Maremma ai piccoli faccendieri o ai piccoli proprietari di terreno.

⁽⁵⁾ Pungolo fatto con ramo di corniolo.

<<Stabiliamo inoltre che i Magnifici Signori Priori siano tenuti con personale giuramento a recarsi di persona alla tenuta di Cuccumelleto, ed ispezionare se in qualche parte sarà stata occupata da qualcuno del luogo o della pianura, e se avranno trovato che in qualche parte sarà stata occupata, la riconducano in potestà del Comune, non dovendosi detta tenuta di Cuccumelleto concedere ad alcuno. Ugualmente disponiamo della selva di Cazzanello, di Montefocardo, di Rocca di Jorio (Roccaccia), di Ancarano e di altre tenute e bandite del Comune di Corneto>>.

Al Cap. XCIV del Libro Quinto, si legge ancora:

<<Poiché i diritti di pascolo e delle acque del territorio di Corneto sono comuni, ordiniamo che nessuno osi proibire a qualcuno altro che i suoi animali pascolino e si abbeverino in qualsivoglia luogo (con l'eccezione di vigne, canneti, ed altri luoghi coltivati e seminati) nei periodi a ciò destinati secondo il disposto degli Statuti...>>.

Ed ancora al Cap. CIII del Libro Quinto:

<<E perché gli animali piccoli e grossi non pascolino promiscuamente, stabiliamo che il territorio di Corneto che va dal fiume Marta in direzione di Montalto si intenda riservato agli animali grossi, come vacche, bufale e cavalle, con la riserva della Bandita di San Pantaleo, in cui per consuetudini approvate debbano pascolare le bestie dome da una festa di Sant'Angelo all'altra⁽⁶⁾; ed il territorio di Corneto che si trova oltre il fiume Mignone, e la tenuta di Ancarano s'intenda riservato alle pecore; e nel caso che delle pecore vadano nella parte riservata alle vacche e viceversa, i loro proprietari incorrono nella pena di dieci ducati d'oro... Inoltre stabiliamo che dalla festa di sant'Angelo del mese di maggio fino alla festa di sant'Angelo di settembre, le bestie grosse e minute allo stato brado possano pascolare ovunque nel territorio di Corneto e nelle vigne, eccetto che nella bandita di san Pantaleo, di Butinale o Cuccumelleto>>.

Infine al Cap. CV del Libro Quinto si legge:

<<Stabiliamo inoltre che nessuno possa mai, in alcuno momento, arare e coltivare nelle bandite di San Pantaleo e Cuccumelleto...>>.

Da queste notizie si desume come doveva esser goduto il pascolo e quali fossero le discipline nei riguardi delle Bandite di San Pantaleo e di Cuccumelleto dove non era consentito né di arare né di esercitare tipo di coltivazione, essendo le due zone riservate al pascolo naturale dei buoi aratori. Norme assai severe e precise in verità affinché non venisse mai meno quel ruolo che coltivatori e possessori di bestiame avevano scelto per la produzione dei cereali che rappresentarono, per alcuni secoli, la ricchezza e la sicurezza di tutto il popolo cornetano e delle altre genti che qui accorrevano per riempire le stive delle proprie galee. Citiamo, tanto per dare accenno a questo importante traffico, una notizia secondo la quale i nocchieri della flotta pisana, quando dovevano attraccare al nostro porto per il carico del grano destinato, con gli opportuni scambi, ai popoli dell'oriente, prendevano come punto di riferimento il luore che il sole provocava sulla cupola metallica di Santa Maria di Castello.

Probabilmente le maglie di una così ferrea disciplina si vennero allargando se nel 1562, precisamente il 16 di luglio. Il Vescovo Luigi, vicelegato di Viterbo, ebbe a stabilire con suo decreto quanto segue:

<<Di più ordinorno e dichiarorno che in detto Piano (di San Matteo s'intenda, terminato e confinato co' gli infrascritti termini e confini, cioè che ne va da Mignone cominciando dalla sua foce fin al confine di Santa Maria, e da detto confine seguiti fin ai confini della Tarquinia e della Bandita di Cuccumelleto, e seguitando per i confini di essa Bandita giunga all'orto di Angiolo Farolfo, e per le carbonar delle vigne ne vada fin alla strada della Marina, e scenda giù fin alla vigna de' Bufalini e di lì seguitando come vanno i prati e le vigna di Mr. Francesco Vipereo co' intenderci in chiusa Vallegatola, e se ne vada fin alla foce della Marta, donde partendosi marina marina, ritorni alla foce del Mignone) si possa romper, arare e sementare tanto in maggesi quanto in colti d'ogni tempo. E che d'ogni tempo ci possino star Bovi et ogni altra bestia aratoria e giovenchi di trenta mesi, et insieme ancora bestie cavalline e asinine dome per uso di lavoreccio. Dechiarando che ciasche casa che farà lavoreccio possa tener in detta tenuta tra il suo bestiame domo o vaccino o bufalino, quattro vacche indomite di una sorte sola co' loro allevimi d'un anno, e di dui, senza impedimento veruno>>⁽⁷⁾.

Sfogliando i documenti relativi ai pascoli, le controversie presero a dividere le opinioni; al punto che i romani Pontefici stesero dei veri <<MOTU PROPRIO>> riguardo al problema dell'agricoltura e della pastorizia del nostro territorio. A cominciare da Paolo V il quale pubblicò un editto dove si legge:

<<La tenuta di San Pantaleo, che è di là della Marta, e quella di Monterozzi o Cuccumelleto s'intendano riservate nel modo solito, cioè non vi possan pascere se non buoi aratori che lavorano nel territorio di Corneto>>, e che <<nelle tre Bandite Selvaccia, Roccaccia, Ponton di Forca di Palma si osservi il solito comunale, non vi si ponga altro animale che il bestiame grosso>>.

⁽⁶⁾ Da Sant'Angelo (5 maggio) a San Michele Arcangelo (29 settembre).

⁽⁷⁾ Libro dei decreti in forma di statuti dal 1560 al 1692 – Archivio comunale – Vol. 13. 566 – pag. 13.

Nel novembre dello stesso anno 1608, monsignor Giacomo Serra, prefetto dell'Annona, fece pubblicare la seguente ordinanza che, al quarto capoverso, dice:

<<Poiché nelli capitoli ottavo e nono si ordina che nelle Bandite riservate, e anco nei Ristretti⁽⁸⁾, dichiarando meglio detti capitoli, si ordina che tutti li Bovi e le Vacche anche de' Forastieri, li quali effettivamente lavoreranno nel territorio di Corneto, e ivi avranno fatto le Maesi⁽⁹⁾ possano indistintamente godere ogni Pascolo, come gl'altri anche delle due Bandite riservate, ma quelli che verranno solamente ad aiutare a seminare godino il pascolo per quel tempo aiuteranno a far detto lavoro, fuori però delle due Bandite riservate, e per quanto tocca a li Fagiolani che senza far lavoro di campo vengono a fare diversi servizi per la città, possano conforme al solito pascolare per tutto il territorio, fuorché nelli Ristretti e due Bandite riservate, purché non ne abbino più di quattro per casa e in tutto non passino quaranta, pagando per ricognizione all'Arte de' Lavoratori bajocchi 20 per ciascheduna bestia, e però dovranno dar la nota conforme a gl'altri>>.

Il 19 dicembre 1739, Giovan Battista Mesmeri, chierico di Camera, prefetto dell'Annona e Soprintendente all'Arte Agraria di Corneto, fece pubblicare un altro editto <<a suon di tromba e affisso nelli luoghi soliti nella città di Corneto>> dove si affermava che <<si doverà individuarsi il confine del Pascolo che si rivenderà, inculcando d'invigliare che alli Bovi, quali lavorano nella medesima parte del Pascolo Comunale che si rivende alli Forastieri, non manchi il pascolo sufficiente, sotto pena di nullità del contratto e di pubblica carcerazione tanto al Vergaro Venditore che Compratore in caso di contravvenzione>>.

Il 3 gennaio 1750, Niccolò Perrelli, chierico di Camera, prefetto dell'Annona e Soprintendente dell'Arte Agraria in Corneto, pubblicò un ulteriore editto che così inizia:

<<Essendo la Tenuta di San Pantaleo una delle Reserve a favore del Pascolo de' Buovi Aratori, i quali lavorano nel Territorio di Corneto, ne' Capitoli dell'Arte Agraria inseriti e confermati nel notissimo MOTU PROPRIO della Santa Memoria di Paolo V.... ed avendo molti Prefetti dell'Annona, nostri Predecessori, saviamente proibito a' Pastori che introducevano in essa Tenuta dopo la Vigilia di Natale Buovi, Vacche e Cavallo a pascolare in conformità del detto MOTU PROPRIO, il tagliare e bruciare legna verdi di qualsivoglia sorta ivi esistente a fine di mantenere la fronda e ghianda per uso dei medesimi Buovi Aratori...>>.

Poiché col passar degli anni e con il succedersi dei Soprintendenti e Prefetti, certamente avvenivano modifiche, revoche, concessioni, si rendeva necessario, anche per l'aumentare del bestiame ovino, modificare gli Editti per consentire ai Pastori, provenienti da ogni dove, l'uso del pascolo per la produzione di lana e latticini, lo stesso Prefetto dell'Annona e Decano della Reverenda Camera, Niccolò Perrelli, in data 25 settembre 1752, stabilì:

<<Vogliamo e ordiniamo che per l'avvenire le pecore di quelli che, secondo lo Statuto di Corneto, si dicono Partecipanti⁽¹⁰⁾, possano augmentarsi fino al numero di 14.000, nonostante che gli antichi Editti dei nostri Predecessori fossero ristretti a molto minore quantità.... d'invigliare che alli Bovi, li quali lavorano nelli Pascoli Comunali, non manchi il Pascolo sufficiente per il loro mantenimento>>.

Inoltre stabilisce che <<le pecore non possano entrare nel territorio cornetano prima di S. Angelo di settembre e nell'erbe del Piano sopra la strada di Civitavecchia possano entrarvi solamente nel giorno di S. Andrea⁽¹¹⁾... e le dette pecore doveranno uscire dalli Prati l'8 marzo e da tutto il territorio di Corneto li 20 maggio>>. E conclude <<Si proibisce espressamente alli Partecipanti che sotto qualsivoglia titolo, pretesto e quesito non ardiscono di prestare alcun impedimento alli Bovi Aratori dei Lavoratori, affinché non pascolino nell'erbe assegnate alle Pecore... Et affinché, dopo terminate le sementi, li Bovi trovino il pascolare netto, in cui potranno ristorarsi dalle fatiche, perciò vogliamo che le due Bandite di San Pantaleo, Monterozzi o Cuccumelleto, poste di qua e di là dal fiume Marta, s'intendano riservate per pascolo delli detti Bovi Aratori, giovenchi e vacche dome e atte all'Aratro... Ma siccome li Bovi Aratori sogliono trattarsi in dette Bandite fino alli 17 di gennaio, festa di S. Antonio Abate, in cui, secondo lo stile de' Campieri⁽¹²⁾, si suole dar principio alla nuova rompitura, perciò si ordina che da quel giorno in poi sia lecito a' Mosciaroli⁽¹³⁾ d'introdurre in dette due Bandite le vacche e le cavalle, purché i Bovi in detto giorno sieno usciti, altrimenti le dette vacche e cavalle non possano intrudersi in dette Bandite, se non che da quel giorno in cui saranno effettivamente partiti li Bovi, sotto le pene come sopra>>.

Il Prefetto dell'Annona, Saverio Canale, in data 2 luglio 1755 conferma al signor Arciprete Delle Vigne, pro-soprintendente dell'Arte Agraria di Corneto che... <<siccome considero che la ragione dello Statuto di cotesta Agricoltura nel riservare alli Bovi che hanno fatto le maggesi, quelle paglie che si ricavano dopo la tritatura⁽¹⁴⁾, sia di compensare loro la fatica sofferta e per corrispondenza in un certo modo

⁽⁸⁾ Zone chiuse.

⁽⁹⁾ Forma dialettale per maggesi.

⁽¹⁰⁾ Possessori di bestiame minuto.

⁽¹¹⁾ Festa del 30 novembre.

⁽¹²⁾ Guardiani che controllavano sui latifondi i campi da arare.

⁽¹³⁾ O Moschetti, piccoli faccendieri o proprietari di terreno.

⁽¹⁴⁾ Vale per trebbiatura, fatta in antico con cavalli detti da trita.

di lavoro fatto per la raccolta dei grani, così sopra la differenza insorta, a chi debbano appartenere le paglie delle colte, giudico per l'istessa ragione debbano darsi ai Bovi che della detta colta hanno lavorato>>.

In data 2 settembre 1784, <<a motivo di una causa <<Cornetana Jurisdictionis>> agitata fra il Tribunale dell'Arte Agraria della Città di Corneto e noi infrascritto Soprintendente della medesima da una parte, e la Comunità di Corneto ed alcuni cittadini di essa dall'altra>> viene emesso un Bando Generale da Giuseppe Albani, chierico della Rev.ma Camera, Prefetto dell'Annona e Soprintendente dell'Arte Agraria di Corneto, dove al numero 15 <<si proibisce espressamente ai Partecipanti che sotto qualsivoglia titolo o pretesto, non ardiscano di recare alcun impedimento a' Bovi Aratori de' Lavoratori affinché non pascolino liberamente in tutte l'Erbe assegnate per le pecore, mentre vogliamo ed espressamente comandiamo che ciaschedun lavoratore, ancorché Forestiere, purché attualmente lavori nel Territorio di Corneto, possa in qualunque tempo, durante il lavoro e fino alla Vigilia di Natale, mandare a pascere per tutto il territorio i suoi Bovi con una bestia da soma, i giovenchi di trenta mesi e quattro vaccarelle domate coi loro allevimi, con che però le Vitelle, passati i due anni, non possano più tenersi con i Bovi, se non nel caso di supplire alle quattro vaccarelle che, in tutto o in parte, fossero mancate, come ancora, che non si possano dentro il detto territorio fare le capate de' Birracchioli⁽¹⁵⁾ e Asseccaticci⁽¹⁶⁾ sotto i trenta mesi e mandargli a pascere nell'Erbe Comunali, con la pena di scudi tre per bestia da pagarsi da tutti quelli che contravverranno>>.

Al cap. 16, si legge ancora <<E affinché dopo terminate le Semine i Bovi trovino il pascolare netto in cui possano ristorarsi dalle fatiche, vogliamo che la Bandita di S. Pantaleo (giacché quella de' Monterozzi si ritrova affittata per uso e vantaggio dell'Arte Agraria) s'intenda riservata per pascolo de' Bovi Aratori, Giovenchi sopra i trenta mesi, e Vacche domate ed atte all'Aratro, e però si debba riguardare da S. Angelo di maggio fin alla Vigilia di Natale, nel qual giorno solamente, e non prima, sia lecito a ciaschedun Lavoratore, ancor che forestiere, d'introdurre gratis i suoi Bovi e Giovenchi e le Vaccarelle domate in detta Bandita, con espressa proibizione ancora che a niuna persona di qualsivoglia grado e condizione sia lecito introdurre in detta Bandita pecore, capre e altri animali di qualunque specie, sotto la pena di scudi cento per ciaschedun branco di pecore o capre, e di scudi dieci per ogni bestia grossa, se sarà danno studioso, ma se sarà danno accidentale, di due giulj per bestia di giorno e quattro di notte, e rispetto alle pecore d'un giulio per ciascheduna bestia>>.

Lo stesso cardinale Albani, prefetto dell'Annona, nel settembre dell'anno 1784, con suo editto <<determina, d'appresso alle tracce seguite dal MOTU PROPRIO di Paolo V, il sistema di tutta l'Economia Agraria del territorio Cornetano con una precisione che nulla lascia a desiderare. I tre grandi oggetti di quel MOTU PROPRIO: 1) di favorire con il pascolo gratuito dei Bovi Aratori e degli altri animali dai quali quelli generansi, la coltivazione; 2) di escludere ogni ombra di Monopolio e di Mercimonio nel pascolo delle pecore a cui tutti partecipano i possessori delle greggi e tutti contribuiscono; 3) finalmente di obbligare i possessori dell'una e dell'altra specie di bestiami a concorrere alla cultura delle terre, sono così esattamente sviluppati ed adempiuti in quell'Editto che può dirsi con verità, niuna cosa essere sfuggita all'occhio penetrantissimo dell'autore.

Terminata così trionfalmente questa seconda battaglia, non cessarono gli attacchi contro i pascoli comuni di Corneto. Perché una terza guerra più lenta, ma più fiera si stava preparando da parte dei possessori delle terre che avevano diritto di seminare. Questi, mal soffrendo di essere obbligati a ritenere una quantità di bestiame e a sostenerne le spese e le cure della coltivazione, unico mezzo onde trarre profitto dalle loro possidenze limitate, per mezzo dei Pascoli Comunali, al frutto dell'industria e volendo vivere inoperosi ed infingardi, concepirono il mal augurato disegno di spogliare gli Agricoltori del pascolo comune e di consolidarlo con il diritto di seminare per potersi poscia giovare del frutto naturale del terreno, senza esercitarsi alcuna industria. Non ardirono di tentare questo colpo unitamente. Prima gli uni, poscia gli altri impresero con grazie orrettizamente estorte dal Principe a riunire il dominio dei pascoli nelle loro terre meramente seminative con esibire alla Comunità il tenuissimo compenso di trentatré bajocchi per ciascun rubbio di terra>>.

Fra costoro che cercarono di liberare dai pascoli i terreni, vi furono Giovanni Vincenzo Falzacappa che compì il primo passo con la tenuta di Monte Quagliere. Nel 1775 il secondo passo lo avanzò Leonardo Falzacappa nel luogo detto di Campo Magliano. Altri ne succedettero ad opera di Luc'Antonio Bruschi, dei Fratelli Lucidi, del preposto della Cattedrale, negli anni 1778, 1779, 1781. Successivamente ampie concessioni <<si estorsero dai Sacchetti, dalla Mensa Vescovile, dai Benfratelli, dai Petrighi, dai Mastelloni, dai Falzacappa, dal Conservatorio delle Viperesche di Roma⁽¹⁷⁾, nell'anno 1801.

L'Arte Agraria di Corneto venne così spogliata del pascolo comune nella estensione di 1534 rubbia e stara 5>>.

L'immenso lucro delle ottenute concessioni accese maggiormente le brame dei Terrieri; e la felicità del successo ispirò loro maggior coraggio.

Da un estratto di un sommario, esibito alla Sacra Congregazione Economica, firmato da Vincenzo Maria Forcella, già segretario di detta Comunità, Saverio Avvolta, segretario attuale della Comunità di Corneto, e Luigi Querciola, già segretario della detta Comunità, il 28 aprile 1799 a Corneto dichiararono:

⁽¹⁵⁾ Piccoli torelli di circa un anno.

⁽¹⁶⁾ I buoi magri da ingrassare per la mattazione.

⁽¹⁷⁾ Conservatorio di S. Vito in Roma per ospitarvi ragazze povere, eretto da Livia Vipereschi.

<<Noi sottoscritti possiamo deporre ed attestare con nostro giuramento che la Comunità di Corneto mai ha preteso di esigere dagli Agricoltori Cornetani pagamento veruno per l'Erbe, che si pascolano in questo territorio delle loro vacche e cavalle di Razzetta⁽¹⁸⁾ e bestie somarine nelle parti delle Pecore per le quali è stato solito solamente vendere agli Agricoltori li Pascitici⁽¹⁹⁾ di detto Bestiame grosso, come ancora nulla ha mai esatto dai suddetti per l'Erbe che si pascolano dai loro Buoi Aratori in qualunque parte di questo territorio in tutto l'anno; né si trova registrato nei libri d'Introito di detta Comunità in alcun tempo veruna partita di Entrata, ritratta da detta Comunità per l'Erbe pasciute dal Bestiame grosso nelle parti delle Pecore, né per l'Erbe pasciute dai Bovi Aratori in qualunque parte siasi di detto territorio>>.

Con questa dichiarazione si evidenzia assai chiaramente che da parte della Comunità ci doveva essere stata qualche iniziativa – specie degli Agricoltori – per far pagare l'uso del pascolo, fin allora concesso gratuitamente e aperto a tutti senza distinzione di censo che non fosse quella dell'appartenenza alla Comunità della Città di Corneto. Difatti ci furono, in seguito, vere e proprie liti pendenti davanti al Tribunale dell'Arte Agraria e al Tribunale Ecclesiastico, appunto pro o contro la gratuità dei pascoli.

Altro estratto in Corneto del 2 maggio 1799, porta la firma di altri cittadini di Corneto, e precisamente di Antonio Ronca, Agostino Milizia, Francesco Valentini, Luca Fabiani, Giovanni Donati, Antonio Cerroni, Andrea Gugnadelli, Mattia Pigolotti, Crispino Morgantini, Francesco Dolfetani, Stefano Vassalli, Giuseppe Maneschi, i quali dichiararono <<di certa scienza deporre ed attestare che li Bestiami grossi, cioè vacche, somari e cavalle di Razzetta di tutti i Cittadini Cornetani abitanti, possono liberamente pascolare nelle parti delle Pecore nelli terreni Comunali dalli 20 aprile sino all'autunno, e particolarmente nel Piano, sino a S. Andrea; e che li Bovi Aratori di ciascuno possono liberamente pascere in qualunque parte del territorio Comunale di Corneto in qualunque tempo dell'anno, senza che per detti pascoli, che tutti godono con i detti Bestiami, siasi mai pagato nulla; e questo era prima permesso e si godeva da tutti egualmente ancora nei terreni, che poi si sono resi liberi quando questi prima erano Comunali>>.

Ma i rumori della Rivoluzione Francese non tardarono a ripercuotersi anche sotto la volta del cielo di Roma se <<il 23 vendemmiale dell'anno 7° dell'Era Repubblicana (1799) i Consoli (e non più deputati) dell'Arte Agraria ricorsero in giudizio contro Scipione ex-marchese Sacchetti, Leonardo ed altri Falzacappa, i fratelli Lucidi ed altri consorti della lite per rivendicare i terreni comunali, ingiustamente e prepotentemente con frodi e con inganni usurpati al Popolo>>. Tale istanza venne rivolta al <<Tribunale Civile del Dipartimento del Tevere>>. Dal che si può osservare come fosse cambiato il gergo nell'affrontare certe cause per ottenere certi altri diritti. Ma ben presto la fiammata repubblicana si spense e le cose ripresero con i precedenti sistemi e furono appellate con i vecchi nomi.

Altra memoria del 1801, firmata da Domenico Antonio Dasti, Carlo Avvolta, Paolo Nardeschi, Carlo Serafini, inviata alla Deputazione Annonaria per gli Agricoltori e Possessori del Bestiame di Corneto, conferma, al cap. 22 che << sin da due secoli la Santa Memoria di Paolo V indica distintamente quelli Statuti di Corneto che parlano della Comunanza de' Pascoli come di cosa già preesistente e ordinano il mantenimento di questo diritto a favore di tutti gli abitanti Cittadini di Corneto come al cap. 94: e <<poiché i diritti di pascolo e delle acque nel territorio di Corneto sono comuni, ordiniamo che nessuno osi proibire a qualcun altro che i suoi animali pascolino e si abbeverino in qualsivoglia luogo (con l'eccezione di vigne, prati, canneti ed altri luoghi coltivati e seminati) nei periodi a ciò destinati, secondo il disposto degli Statuti>>.

E si conclude: <<Si è dimostrato che, rendendosi tutto il Territorio privativo, si dovrebbe lasciarne una gran parte incolta, si perché una molteplicità grande di tanti piccoli pezzi di terreno non potrebbero lavorarsi che in parte e con troppo incomodo, e si ancora per la gran quantità di vaste strade che converrebbe lasciare per i necessari transiti delli numerosi branchi di vacche e cavalle e Bovi. Abbiamo pregato anche di avvertire che la necessità di abbeverare tutto il bestiame grosso suddetto nell'estate e per mantenerlo nella rigorosa stagione dell'inverno richiede assolutamente che possa detto Bestiame Vaccino e Cavallino alternativamente ricoverarsi ne' Paesi Macchiosi nell'inverno e pascere ne' Paesi aperti vicino alli fumi nell'estate, per non far perire gli Animali che sono il sostegno dell'Agricoltura; e questa alternativa assolutamente esige una reciproca comunanza di pascoli>>.

Pio VII, con altro MOTU PROPRIO del 15 settembre 1802, fa affermare che <<il vivo impegno dal quale la Santità di Nostro Signore Pio PP VII è animata per il maggior bene dei suoi amatissimi sudditi, e per cui ha emanato tanti utili provvedimenti, lo ha indotto vieppiù ad occuparsi dell'Agricoltura, poiché soltanto dal di lei ingrandimento può derivare l'abbondanza e il buon prezzo delle Derrate, che sta tanto a cuore di Sua Santità. A tutti infatti sono noti i molti ragguardevoli incoraggiamenti dati da Sua Beatitudine, tanto per l'avanzamento e il favore in genere dell'Agricoltura dello Stato Ecclesiastico, quanto per animarla e promuoverla più particolarmente in quella parte dello Stato stesso in cui, per esser essa trascurata, scorgevasi abbisognare di altri più pressanti soccorsi ed eccitamenti. Ma sopra quest'ultimo punto il Paterno Cuore del Santo Padre, tanto ansioso del bene, non ha saputo contentarsi delle disposizioni e dei provvedimenti già presi, persuasa Sua Santità e che l'Agro Romano e la parte incolta e deserta delle circoscrizioni Provincie non potranno mai pervenire a quella florida coltivazione che un tempo vantavano tali Campagne, se ad imitazione di quelle delle altre più lontane Provincie dello Stato Ecclesiastico non ritornano ad avere anch'esse dei Coltivatori sempre fissi sulla faccia del fondo, ha rivolto al

⁽¹⁸⁾ Cavalle destinate alla riproduzione, cioè per <<razza>>.

conseguimento di questo interessante oggetto le sue più speciali cure; e dopo lunghe considerazioni, con speciale cedola di MOTU PROPRIO segnata li 15 settembre corrente, ha prescritti su di ciò gli opportuni più adattati provvedimenti, come potrà ognuno meglio rilevare dalla lettera del medesimo MOTU PROPRIO, che è del tenore seguente: <<..... per raffrenare l'abuso tanto esteso di lasciare abbandonate alla naturale produzione dell'erbe un quantitativo grande di ottime terre che potrebbero utilmente impiegarsi nel sostentamento degli uomini..... (al punto che) tutti li terreni che, essendo suscettibili di coltivazione, si lasciassero abbandonati alla naturale produzione dell'erbe, dovessero essere caricati di una sopra tassa di Paoli quattro per Rubbio; e che all'opposto, quelli che verranno seminati non solo debbano andarne esenti, ma che inoltre debbano conseguire una gratificazione di Paoli otto per Rubbia>>.

Quanto sopra detto, sta a significare che, col trascorrere del tempo, il territorio di Corneto, fra ordini e contrordini del Papa e dei Prefetti dell'Annona e del Tribunale Ecclesiastico, veniva riservandosi alla produzione del pascolo. Al punto che il numero delle pecore e dei pastori, qui richiamati dalla bontà e dall'abbondanza dei pascoli, minacciavano le sorti dell'agricoltura e del bestiame bovino. L'ordinanza infatti del Papa Pio VII si conclude con sanzioni contro coloro che avessero dato diverso ciclo di produzione ai terreni agricoli e assegnando premi a coloro che invece riconducessero i propri fondi alla produzione di cereali, con doppia gratificazione riguardo alla sanzione.

<<Gli agricoltori cornetani si scossero, quando compresero che il rapido corso di queste concessioni minacciava alla popolazione e all'industria la totale rovina. E ricorsero nell'anno 1803, con una speciale Deputazione, al trono. Trovarono però che la cabala dei Terrieri, con arti insidiose, era giunta a travisare in guisa le vere nazioni della Comunanza dei Pascoli Comunali, onde farla credere d'impedimento alla coltivazione. Il Santo Padre non si lasciò per altro sorprendere da questi artifici. E delegò l'esame di questo interessantissimo oggetto alla Sacra Congregazione deputata per tutte quelle provvidenze che riguardano l'economia dello Stato>>.

E si denunciò che <<i pascoli civili non solamente eccitano e quasi obbligano il terriere a lavorare i suoi campi, ma gli somministrano ancora i mezzi onde poter ciò fare. In qualunque luogo la coltivazione abbisogna del Bestiame per le arature e per i trasporti. Nelle provincie suburbane e soprattutto nell'Agro Cornetano, questo bisogno è molto maggiore che altrove. Il difetto della Popolazione obbliga a risparmiare le braccia ed a fare uso dell'Aratro dove potrebbesi adoperare la marra. Ecco il bisogno di una maggior quantità di buoi. L'inclemenza del clima obbliga a fare i trasporti dei raccolti ai Paesi ordinariamente distintissimi dal campo dove o non esistono casali o, se esistono, sono sempre mal sicuri, perché non abitati a cagione della insalubrità dell'aria. Ecco il bisogno d'una maggior quantità di giumenti atti al trasporto. Il Pascolo Civico è quello che soddisfa a questi bisogni, somministrando e Bovi e giumenti in quella copia che può essere necessaria. Il concime è pur necessario alla preparazione di molti pezzi di terre troppo sterili e magre. Il pascolo delle pecore supplisce a questo bisogno nelle campagne suburbane ove non si può spargere il concime raccolto dalle strade coloniche le quali non esistono>>.

E si conclude con questa esortazione:

<< Questa breve analisi farà vivamente sentire agli Eminentissimi Padri quali difetti di orrezione e surrezione ridondino in tali estorte concessioni, per quali frivole ragioni siasi danneggiata la coltivazione dell'Agro Cornetano, e siasi violato il diritto di proprietà popolare sui Pascoli Civici di Corneto a solo privato indoveroso lucro di alcuni avidi terrieri non coltivatori, e sentiranno così gli Eminentissimi Padri la necessità e la giustizia di consigliare al Sovrano la revoca di tali concessioni in riguardo non meno della conservazione dei diritti dei Privati che della pubblica utilità connessa al progresso e alla prosperità dell'Agricoltura>>.

Nell'anno 1806, addì 4 luglio, gli avvocati Alessandro Buttaoni e Angelo Verga inviarono una memoria alla Sacra Congregazione Economica Cornetana di Pascoli Civici per gli Agricoltori e Partecipanti dei Pascoli Comunali nel territorio di Corneto, con un'analisi delle concessioni <<orrettizie e surrettizie>> <<carpite dall'anno 1747 in poi, affermandosi fra l'altro di dover <<revocare delle concessioni carpite da pochi avidi speculatori con la rappresentanza del falso e la maliziosa occultazione del vero in gravissima lesione di tutto un Popolo il quale, senza cognizione di causa, è stato latentemente spogliato dei suoi diritti ai quali è strettamente congiunta la prosperità dell'Agricoltura di un intero vastissimo territorio. Quattro sono gli articoli in cui i Concessionari, dei quali parliamo, hanno principalmente mentito ed imposto alla Suprema Autorità. Hanno primieramente supposto che il pascolo fosse della Comunità e non del Popolo. Hanno in secondo luogo taciuto che i Bovi Aratori, le Vacche, i Giovenchi pascolano per tutto l'anno *gratuitamente* nel territorio di Corneto, ed hanno fatto quindi credere che si trattasse solamente dell'Erbe d'Inverno o dei Pasciticci di cui godono i Possessori del Bestiame minuto di Corneto che diconsi Partecipanti. Hanno in terzo luogo falsamente supposto che la tassa, o il prezzo di comodo, che per la soddisfazione dei pubblici pesi imponevano a questi pasciticci gli stessi Cittadini di Corneto fosse il vero e giusto prezzo dei Pascoli, ed hanno fatto quindi credere che il giusto compenso consistesse nel pagamento di questa Tassa o prezzo di comodo, che *pro rata*, da Essa farebbesi alla Comunità invece dei Partecipanti. Hanno infine supposto che un tal prezzo di comodo si ratizzasse sopra tutta l'estensione del territorio cornetano di Rubbia 14.000 e corrispondesse in tal modo a bajocchi 33 per Rubbia, quando in realtà una tal Tassa non si ratizza che su i terreni di Pascolo Comunale della estensione di Rubbia 5.768, e così corrisponde a bajocchi 72 circa per Rubbio.

⁽¹⁹⁾ Pascoli già pasciuti dai buoi dove venivano ammesse le pecore.

Dalla falsità di queste cose esposte, quali conseguenze siano derivate è facile il riconoscere. N'è seguito in primo luogo che alla Comunità, la quale supponevasi, contro la verità, Padrona dei Pascoli, e non al Popolo, solo vero padrone dell'Erbe del Territorio di Corneto, in quelle condizioni si stabilisce un compenso>>.

Tali <<avidì terrieri non coltivatori>> vengono dagli stessi legali citati in successive memorie, nelle persone di Giovanni Vincenzo Falzacappa per la Tenuta di Monte Quagliere, di rubbia 130; Leonardo Falzacappa per la Tenuta di Campo Magliano, di rubbia 50; Luc'Antonio Bruschi per la Tenuta di Vellicoli o Forca di Palma, di rubbia 69; Filippo Martellacci per la Banditella, vocabolo San Savino, di rubbia 15 con l'obbligo di piantare mille albucci; Famiglia Lucidi per la Tenuta del Gesso, di rubbia 90; la Prepositura per i terreni di San Savino, di rubbia 33,12; Tiberio Soderini per il terreno del Porticciolo, di rubbia 12 con l'obbligo di piantarvi dei Mori Gelsi nel termine di due anni; il marchese Scipione Sacchetti per la tenuta di San Giorgio e Portaccia dell'estensione di rubbia 285,08; Agostino Martellacci per la tenuta di Taccone, di rubbia 58 con il solo obbligo di restringerla o con staccionata o con forma; la venerabile Mensa Vescovile che ha ottenuto la liberazione dal Pascolo Comunale della Tenuta di Montericcio, di rubbia 128, con l'obbligo di racchiuderla e ridurla a miglior coltura; Antonio Bustelli per i terreni della Melletra di rubbia 13; Francesco Boccanera per la tenuta di Camporicco, di rubbia 2 le quali sono state da esso rivestite di ulivi; Francesco Maria e Fratelli Boccanera per la tenuta di Taccone di mezzo, di rubbia 10,08 le quali sono state da Essi già rivestite di vigne e di alberi; Fratelli Lucidi per la Banditella in Montequagliere, di rubbia 8 e stara 13.

Sempre nell'anno 1806, l'avv. Angelo Cardini, in risposta ai Signori Giudici, componenti la prima Camera della Corte d'Appello sedente in Roma, per una causa intentata <<per il sig. Carlo Avvolta agricoltore e deputato degli Agricoltori Cornetani, contro i sigg. Marchese Scipione Sacchetti, Falzacappa ed altri proprietari di Tenute libere in Corneto>> spedisce una memoria di fatto e di ragione alla Sacra Congregazione Economica Cornetana di Pascoli Civici, fra cui si legge:

<<I sigg. Avversari per travisare la cosa hanno detto e dicono che questa proprietà di pascolo non è dei singoli Cittadini Cornetani, possessori di Bestiame e Agricoltori, ma della Comunità, sperando così di poter introdurre qualche parte di Amministrazione pubblica in quest'affare. E questo appunto è una delle molte bugie con cui i sigg. Avversari costantemente hanno ingannato i Pontefici concedenti, sostituendo l'Amministrazione Comunitaria ai Cittadini, i Rappresentanti ai Rappresentati. Se noi volessimo impegnarci e dimostrarvi estesamente che il Pascolo di Corneto è una proprietà Civica, non un diritto della Comunità, che esso appartiene in pieno dominio ad ogni Cittadino Cornetano che abbia bestiame e coltivi la terra, dovremmo schierarvi dinanzi gli antichissimi Statuti Municipali, i MOTU PROPRIO dei Pontefici, i continuati Editti dei Prefetti, dell'Annona, le cose giudicate in giudizi lunghissimi ed acerbissimi, l'uso ed il possesso immemorabile, le Confessioni stesse pubbliche e solenni dei sigg. Avversari, dai quali argomenti risulta luminosamente o che non esiste più proprietà nelle Società Civili o che pienissima è quella dei miei Clienti sui Pascoli Cornetani. Allora però invece di una questione incidente noi tratteremo la questione principale sul merito della Causa, né questo è il tempo per tale esame. Pure affinché vi convinciate della verità della nostra preposizione e niuno scrupolo sulle medesime vi rimanga, vi annettiamo due Decisioni Rotali, intitolate *Cornetana Affictus Herbarum super Exequutione Istrumenti* del Giugno 1781, avanti il cardinale De Bayanne, e *Super admissione* dello stesso giorno ed anno, le quali definiscono quest'articolo.

Tredici Cittadini di Corneto, Possessori di Pecore che ivi chiamano Partecipanti, volevano allora escludere i loro Concittadini dal godimento degli avanzi dell'Erbe d'Inverno, che ivi diconsi Pascitici (poiché il principal pascolo in ogni stagione *sempre gratuitamente* in Corneto è per i Buoi Aratori, le Vacche e le Cavalle, fondandosi sopra un Rescritto di Clemente XIII e particolarmente sopra un Istromento con cui la Comunità aveva loro affidato il Dazio imposto sui Pascitici o sia sul Pascolo del Bestiame minuto, affatto che maliziosamente i sigg. Avversari chiamano *del Pascolo* per confondere *la proprietà col Dazio* imposto alla medesima); dicevan costoro che essendo la Comunità assoluta Padrona dei Pascoli ed avendo questa in loro trasferiti i suoi diritti, non potevano più gli altri Concittadini partecipare a quei Pascoli. La Rota con solidissimi argomenti escluse questo preteso dominio della Comunità....>>.

Se si andasse a scandagliare tutti i 30 volumi che trattano dei Pascoli Comunali, si troverebbero scritture contrarie alla liberazione dei Pascoli, alcune favorevoli alla loro liberazione e altre favorevoli alla Servitù dei Pascoli stessi.

Riguardo alla Tenuta di Monterozzi o Cuccumelleto di rubbia 161, spettante all'Arte Agraria della Città di Corneto e che era destinata al pascolo del Bue Aratore dopo i lavori della <<rompitura e delle semente>> si può avere, a causa della cessione della Tenuta stessa a quelli che gli avvocati Buttaoni e Verga avevano definito <<avidì terrieri non coltivatori>>, la seguente situazione a dimostrazione di come gli interessi dei privati prevalessero poi sempre su quelli della Popolazione di Corneto. Nel 1760, essa tenuta venne affittata al sig. Ascanio Barboncini, per anni 6, al prezzo di scudi 620 annui; nel 1765, al sig. Alessandro Chiocca, per anni 9 al prezzo di scudi 598 annui; nel 1774 al sig. Francesco Miniati per anni 9 al prezzo di scudi 568 annui; nel 1783 al signor Salvatore Lastrai per anni 9 al prezzo di scudi 630 annui; nel 1793 al sig. Michele Castellani per anni 9 al prezzo di scudi 731 annui; nel 1802 ai sigg. Fratelli Ronca per anno 1 al prezzo di scudi 731; e nel 1803, ai Fratelli Bruschi-Falgari, per anni 12 alla corrisposta annua di rubbia 53 di grano.

Un anno prima dello scadere del contratto, il sig. Francesco Maria Bruschi-Falgari, <<patrizio della città di Corneto, oratore e suddito umilissimo della Santità del Papa>> espone che <<nel conflitto delle offerte superò tutte le altre quando ebbe in affitto dalla Deputazione Annonaria di Corneto la piccola Tenuta di Monterozzi, spettante all'Arte Agraria di detta Città di cui è Soprintendente il

Prefetto dell'Annona pro tempore. Ne fu stipulato istromento per un dodicennio che va a terminare nell'anno venturo 1815 e di cui si umilia copia annessa>>.

La corrisposta si convenne in Rubbia cinquantatrè annue, aumentate così in vigore della vigesima che si dovette accollare l'oratore; espone inoltre che detta Tenuta confina colle Tenute Pisciarello e San Savino di proprietà della Casa dell'Oratore, per cui nascerebbero non poche dispute se un altro affittuario ne ottenesse il nuovo affitto, che necessita stabilire fin d'adesso <<affinché si possano prendere le dovute misure per la nuova rompitura del prossimo dodicennio>>. Supplica perciò la Santità del Papa affinché con un tratto di sua clemenza si degni di derogare alle formalità delle notificazioni e di confermare a favore dell'oratore lo stesso affitto per un altro dodicennio con gli stessi patti, pesi e condizioni dell'antecedente, qualora non piacesse di variare la corrisposta del genere in denaro <<al che è pronto l'oratore in quel modo e forma che piacerà alla Santità Vostra, a cui fa umilmente riflettere che la corrisposta del cadente affitto, stipolato nel 1803 dalla Deputazione suddetta, fu allora la migliore riconosciuta proporzionata al merito della Tenuta. L'oratore è pronto a dare nuova sicurtà e ipotecare un fondo di libera pertinenza della sua casa, e spera di ottenere dalla Sovrana Clemenza la grazia che fervorosamente implora>>.

Tale lettera, datata 1814, venne indirizzata alla Santità del Papa Pio VII, e con nota al conte Francesco Saverio Parisani, Prefetto provvisorio dell'Annona, perché la caldeggiasse presso il Santo Padre.

A conclusione di queste vicende, sui può vedere come la tenuta di Monterozzi o Cuccumelleto venisse investita da tutt'altri interessi agricoli che non fossero quelli del pascolo a favore esclusivo del Bue Aratore, così che presso i reggitori della Comunità venne a cessare l'antico impegno; mentre la superstite Bandita di San Pantaleo, rosicchiata pian piano dai Coltivatori, viene oggi ceduta come fida bestiame a chi ne fa richiesta, con le solite modalità dell'asta pubblica, al di là di ogni precisa qualificazione. Specie oggi che la lavorazione della terra viene affidata ai mezzi meccanici e il bue carducciano dalle <<lunate corna>> lo si può vedere in qualche mandria superstite, avendo perduto quell'importanza e quel rispetto dovutigli per la sua insostituibile funzione di collaboratore del contadino per la produzione granaria del nostro territorio.

I tempi cambiano, le situazioni si evolvono, spesso in peggio, e non resta a volte che la soddisfazione di vivere di ricordi e rimpianti; gli stessi che oggi ci hanno spinto a scrivere più di quanto, in principio, ci eravamo prefissi intorno al <<Bue Aratore>>, vero e proprio personaggio, anzi un interprete di questa nostra impareggiabile e bistrattata terra di Maremma.

Bruno Blasi